

Delibera di aumento di capitale da impugnare sempre entro 180 giorni

È irrilevante la nullità derivata da vizi della sottostante delibera di riduzione del capitale per perdite

/ Maurizio MEOLI

L'azione volta a far dichiarare la **nullità della delibera di aumento** del capitale, per la nullità della delibera di riduzione del capitale per perdite, nella specie dichiarata con statuizione coperta da giudicato interno, resta soggetta alla decadenza di cui all'art. 2379-ter comma 1 c.c., non incidendo sul regime di proponibilità della domanda la natura derivata della nullità. È questo l'importante principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. [14932](#), depositata ieri.

Ai sensi dell'art. 2379 comma 1 c.c., nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o **illiceità dell'oggetto** la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Regole peculiari valgono, però, nel caso di invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni.

L'art. 2379-ter comma 1 c.c., infatti, stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 2379 c.c., l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano **trascorsi 180 giorni** dall'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita. Il terzo comma, inoltre, precisa che resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Tra i due articoli del codice civile, quindi, sussiste un rapporto di **genere/specie** ovvero di **regola/eccezione** che vale anche nel caso, qual era quello di specie, di deliberazione di aumento del capitale sociale. La previsione speciale o eccezionale risponde all'esigenza di fissare i limiti temporali dell'impugnazione di specifiche delibere per stabilizzare gli effetti di atti societari la cui attuazione è in grado di interferire anche su aspettative e diritti nel frattempo maturati in capo a terzi. La Suprema Corte, in particolare, evidenzia come la dottrina abbia parlato al riguardo di esigenza di stabilità portata al "massimo livello" a protezione del mercato, per l'affidamento creatosi sulla consistenza del capitale.

Nel caso di specie, peraltro, la delibera di aumento era

impugnata per **nullità derivata** dalla nullità della precedente delibera di azzeramento del capitale sociale per perdite, in ragione della falsità di alcune poste (la voce "debiti verso altri finanziatori" era priva di riscontri dai quali desumere i nominativi dei finanziatori, il titolo, il periodo in cui sarebbe sorto il debito e la causale). Nullità, quest'ultima, accertata con efficacia di giudicato, non essendo stato proposto ricorso verso la statuizione sul punto. La delibera di aumento, quindi, presenta oggetto illecito e ad essa si applica la disciplina impugnatoria sopra ricordata.

In pratica ci si trova in presenza di una "nullità derivata" rispetto alla quale, però, i giudici d'appello avevano adottato una differente soluzione. A loro giudizio, infatti, quando la nullità della delibera di aumento deriva dalla nullità della delibera di riduzione, le azioni volte alla declaratoria di nullità delle due delibere **non sono autonome**, e la nullità della delibera di azzeramento comporta necessariamente la nullità della delibera di aumento. Tale argomentare era tratto dalla pronuncia della Cassazione n. [12347/1999](#), che, in relazione alla previgente disciplina, aveva stabilito che "la dichiarazione di nullità (o la pronuncia di annullamento) della delibera di riduzione del capitale riverbera necessariamente i suoi effetti su quella di ricostituzione del capitale medesimo e la travolge comportandone la nullità" (principio successivamente ripreso da Cass. n. [5740/2004](#)).

Ma questo ragionamento, precisa la decisione in commento, non può essere condiviso. Il principio della nullità derivata, infatti, attiene al collegamento tra le deliberazioni, ovvero riguarda il contenuto delle stesse, mentre una cosa diversa è il regime impugnatorio, disciplinato dai ricordati artt. 2379 e 2379-ter c.c. Rispetto a tale soluzione interpretativa neppure vale invocare la **mancanza di ragionevolezza** della situazione che si potrebbe creare: nullità della delibera di riduzione del capitale per falsità di talune poste, da un lato, ed eventuale sopravvivenza della delibera di aumento, che presuppone la prima.

Tali rilievi, seppure ritenuti "suggestivi", non possono condurre, a parere della Suprema Corte, alla disapplicazione del regime impugnatorio di cui all'art. 2379-ter c.c. Occorrerà invece **rimediare alle incongruenze** generatesi al più tardi in occasione della redazione del bilancio successivo (ovvero del bilancio rielaborato in sostituzione di quello dichiarato nullo), con il ricalcolo dell'ammontare del capitale sociale.